

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DELIBERAZIONE N. 161 DEL 25/10/2013

Oggetto: Modifica regolamento per accreditamento laboratori per la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al decreto M.A.P. del 10 dicembre 2001.

Il Presidente relaziona sull'argomento ricordando che la Giunta camerale, con deliberazione n. 215 del 19/12/2008, ha approvato un proprio regolamento sulle modalità di riconoscimento dei laboratori che intendono ottenere l'accreditamento delle proprie strutture tecniche per l'esecuzione della verifica periodica gli strumenti di misura di cui al decreto del M.A.P. del 10 dicembre 2001.

Il Presidente fa presente che, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 19 legge 241/1990 e s.m.i. dall'art. 49, comma 4 bis, del D.L. n. 78/2010 (convertito con L. n. 122/2010), i rapporti con i laboratori devono essere gestiti tenendo conto dell'istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

In base a tale normativa, orientata alla semplificazione amministrativa, ogni autorizzazione richiesta per l'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale è sostituita da una SCIA presentata dall'interessato.

Nell'ambito della metrologia legale, questo comporta che un laboratorio, ove intenda avviare l'attività di verifica periodica sugli strumenti di cui al sopra citato decreto, dovrà presentare alla Camera di Commercio una SCIA e non più una richiesta di autorizzazione.

La norma, inoltre, consente al laboratorio di svolgere l'attività sin dalla presentazione della SCIA e l'amministrazione ha il compito di accertare il possesso dei requisiti e dei presupposti di legge entro 60 giorni dalla ricezione della Segnalazione.

Queste innovazioni in tema di SCIA devono essere recepite in un apposito Regolamento.

Si rende, quindi, necessario modificare il regolamento attualmente in vigore e valido punto di riferimento è quello stilato da Unioncamere per i laboratori che eseguono la verifica periodica sugli strumenti MID di cui al D. Lgs. N. 22/2007.

Il Presidente, pertanto, invita l'organo collegiale ad esprimersi in merito alla necessità di voler provvedere alla modifica del regolamento per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Vista la deliberazione n. 215 del 19/12/2008 che approvava il regolamento sulle modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;
- Considerata la necessità di aggiornare tale regolamento alla luce delle modifiche introdotte all'art. 19 legge 241/1990 e s.m.i;
- Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Legale, Fede Pubblica, Statistica e Agricoltura Avv. Vincenzo Pignataro;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- Ritenuto opportuno approvare le modifiche così come proposte dal Presidente;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il regolamento attualmente in vigore per l'accreditamento dei laboratori per la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al decreto M.A.P. del 10 dicembre 2001 approvato con provvedimento di Giunta n. 215 del 19/12/2008;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto del M.A.P. n.182 del 28/03/2000 e nell'ambito della propria competenza territoriale, a decorrere dalla data odierna, il "Regolamento per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al decreto del M.A.P. del 10 dicembre 2001", stabilito nel testo che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce il precedente regolamento.

Il Segretario
(Dott.sa Angela Patrizia Partipilo)

Il Presidente
(Dott. Alessandro Ambrosi)

Regolamento per i laboratori che eseguono la verifica- periodica degli strumenti di misura.

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento dei laboratori, aventi sede legale ed operativa nella provincia di Bari, per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica degli strumenti di misura di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.

Ai fini del riconoscimento dell'avvio e dello svolgimento della verifica periodica il laboratorio procede mediante la presentazione alla Camera di Commercio della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità previste al successivo art. 4, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i.

ART. 2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:

- 1a) "decreto", il decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 15/02/2002, recante condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;
- 2b) "strumenti", gli strumenti elencati al punto b) dell'art. 1 del decreto;
- 3c) "verifica periodica", il controllo metrologico legale periodico consistente nell'accertamento del mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti, secondo la periodicità fissata nell'allegato I del DM 182/2000 o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi;
- 4d) "Camera di Commercio", la Camera di Commercio di Bari;
- 5e) "SCIA", Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ART. 3 NORME DI RIFERIMENTO

- R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 "Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991"
- R. D.31 gennaio 1909, n. 242 (in Gazz. Uff., 1 giugno, n. 128). - Approvazione del regolamento per il servizio metrico.
- D.M. 28 marzo 2000, n. 182 "Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio"
- D.M. 10 dicembre 2001 "Decreto inerente le condizioni e le modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura"
- Direttiva M.A.P. 4 aprile 2003 "Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura";

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30 luglio 2004 pubblicata sulla G.U. n. 253 del 27/10/2004 - Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- Norma UNI EN ISO 9000:2005. Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologie
- Norma UNI EN ISO 9001:2008. Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti;
- Norma UNI EN ISO 17025:2005. Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura;
- Norma UNI EN ISO 19011:2012 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.

ART. 4 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

Il Laboratorio può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza della Camera di Commercio di Bari, purché la segnalazione sia stata trasmessa con le seguenti modalità:

11) Mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Camera di Commercio di Bari
Settore Legale, Fede Pubblica, Statistica e Agricoltura
Servizio Attività Ispettive
Corso Cavour, 2
70100 BARI

oppure

12) Mediante PEC al seguente indirizzo:
cciaa@ba.legalmail.camcom.it

con la seguente indicazione obbligatoria sul plico o nell'oggetto della comunicazione via posta certificata:

SCIA – riconoscimento Laboratori D.M. 10 dicembre 2001 – Al Settore Legale, Fede Pubblica, Statistica e Agricoltura

Al fine di agevolare la presentazione della SCIA è stato predisposto il modello di cui all'allegato 1, da utilizzare per la redazione della segnalazione che deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche delle tipologie di strumenti di misura per i quali si intende eseguire la verifica periodica;
- b) l'elenco delle attrezzature e dei campioni idonei all'esecuzione delle verificazioni, di cui il laboratorio si avvale per l'esecuzione della verifica con l'indicazione delle caratteristiche tecniche secondo il modello allegato 2;
- c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- d) la dichiarazione con cui il laboratorio si impegna ad adempiere agli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 10 dicembre 2001, dalla Direttiva M.A.P. 4 aprile 2003 e dalla Direttiva del 30 luglio 2004, secondo l'allegato modello 4;
- e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati, positivi o negativi, redatto secondo l'allegato modello 6;
- f) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche sugli strumenti di misura secondo l'allegato modello 3;

ed inoltre la seguente documentazione necessaria per la valutazione elencata nell'allegato 1 bis:

- g) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali secondo l'allegato modello 3;
- h) la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti di indipendenza nel caso previsto dall'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001;
- i) la documentazione del possesso dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – secondo l'allegato modello 5;
- j) copia del certificato di accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, effettuata da Accredia o da altro Organismo aderente all'E.A. (European Cooperation for Accreditation) firmatario dell'accordo multilaterale di mutuo riconoscimento, con specifico riferimento all'attività per la quale viene presentata la SCIA;

oppure, in alternativa,

copia della certificazione del sistema di gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente, nel quale sia presente l'attività di prova di strumenti di misura;

k) copia dei contrassegni di verifica periodica con il logo del laboratorio conforme all'allegato II del DM 182/2000;

l) copia dei sigilli di garanzia conformi alla direttiva M.A.P. del 30 luglio 2004 e del contrassegno di cui all'allegato II del D.M. n.182 del 28/03/2000.

Tali sigilli devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero identificativo assegnato al Laboratorio stesso.

Al ricevimento della SCIA - completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e meglio specificata nell'Allegato n. 1 bis, a pena irricevibilità - la Camera di Commercio assegna e comunica al laboratorio il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo di garanzia e nel contrassegno di verifica periodica.

Il numero identificativo è composto da un codice alfanumerico, in cui i primi due caratteri sono le due lettere identificative della sigla della provincia in cui il laboratorio ha la sua sede legale ed operativa principale.

Alla presentazione della SCIA il laboratorio è tenuto al pagamento, a favore della Camera di Commercio di Bari, della tariffa determinata per gli accertamenti connessi al riconoscimento dell'idoneità ad operare in qualità di laboratori per l'esecuzione della verifica periodica ed approvata dalla Giunta della Camera di Commercio con deliberazione n. 185 del 13/11/2007.

Decorsi i 60 giorni previsti dall'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., il laboratorio è tenuto a comunicare, entro 5 giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA.

ART. 5 INDIPENDENZA DEL LABORATORIO

Ai sensi dell'art. 2 del decreto, qualora il laboratorio faccia parte di una organizzazione più ampia, avente un interesse diretto ed indiretto nel settore degli strumenti di misura, la dirigenza e il personale della struttura che svolge l'attività di verifica periodica è distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alla dirigenza e al personale delle attività di manutenzione e riparazione.

A tal fine il responsabile del laboratorio della verifica periodica dipende direttamente dal rappresentante legale e quindi deve essere indipendente dal responsabile delle attività di manutenzione e riparazione.

Il laboratorio e tutto il relativo personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici.

Tali requisiti si intendono soddisfatti se sussistono le seguenti condizioni:

1) la separazione sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile dell'area di attività del laboratorio da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che esse ed il personale sono libere da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura;

2) l'autonomia sulla base di poteri conferiti al loro responsabile, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'azienda;

3) la distinzione del personale direttivo da quello impiegato nelle altre attività dell'organizzazione.

La società è responsabile delle attività svolte dal personale, a qualunque titolo incaricato, che agisce per suo conto.

Il rappresentante legale del laboratorio attesta le condizioni e il possesso dei requisiti del personale incaricato ed a tal fine compila apposita dichiarazione utilizzando il modello allegato 4.

Il personale incaricato della verifica deve rispettare il vincolo del segreto professionale.

ART. 6 VALUTAZIONE DEI REQUISITI

La Camera di Commercio, entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua le seguenti attività:

1a) valutazione della documentazione e cioè della SCIA e della documentazione allegata;

1b) verifica presso il laboratorio per la valutazione della rispondenza tra documentazione e realtà operativa e del possesso dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale..

La Camera di Commercio comunica al laboratorio il nome del responsabile della verifica, insieme con il piano di verifica, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la visita. Il laboratorio, nel giorno comunicato, riceve il verificatore nella sua sede, mette a disposizione la documentazione necessaria e presta la massima cooperazione.

La Camera di Commercio, nei 60 giorni successivi alla data di presentazione della SCIA, effettua le verifiche e i controlli della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e/o presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità, notifica all'interessato l'ordine motivato di sospendere l'attività intrapresa ovvero di non iniziare la predetta attività richiesta con la SCIA, disponendo, se del caso, l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi, salva possibilità di richiedere al laboratorio di rendere l'attività conforme alla normativa vigente entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del laboratorio, la Camera di Commercio procederà a comunicare il divieto di prosecuzione

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

dell'attività e a rimuovere gli effetti dannosi.

E' comunque salva la facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento.

Fermi restando comunque gli eventuali profili di rilevanza penale, si precisa che la conformazione non è consentita nel caso di dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci.

Decorso il termine dei 60 giorni la Camera di Commercio può comunque procedere mediante i provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies della legge 241/1990 e s.m.i., ovvero mediante provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, sentito il laboratorio previo invio della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.

ART. 7 VIGILANZA PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO

La Camera di Commercio, in applicazione dell'art. 6 del decreto, svolge, avvalendosi dei funzionari del proprio Servizio Attività Ispettive, vigilanza sull'attività di qualsiasi laboratorio riconosciuto idoneo ed operante nella provincia di Bari.

La vigilanza presso la sede operativa del laboratorio è esercitata con una frequenza almeno annuale. Essa è eseguita tramite verifiche e visite ispettive non preannunciate al fine di verificare nel tempo che detto laboratorio operi secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Il laboratorio ha l'obbligo di consentire, ai funzionari della Camera di Commercio, l'accesso presso la sede operativa.

Il laboratorio è tenuto al pagamento della tariffa per gli accertamenti successivi al primo e connessi al riconoscimento dell'idoneità ad operare in qualità di laboratori per l'esecuzione della verifica periodica ed approvata dalla Giunta della Camera di Commercio con deliberazione n. 185 del 13/11/2007.

ART. 8 VIGILANZA SUGLI STRUMENTI VERIFICATI DAI LABORATORI

La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori viene effettuata dalla Camera di Commercio competente per territorio.

Viene svolta su un campione non inferiore al 5% degli strumenti verificati dal laboratorio su base annuale nell'ambito della provincia di Bari.

A tal fine il laboratorio operante nel territorio nazionale comunica alla Camera di Commercio della provincia in cui saranno effettuate le verificazioni, il programma settimanale delle verificazioni che intende effettuare, indicando in dettaglio la denominazione dell'utente, data e ora programmata, tipologia di strumento e ubicazione della verifica.

Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della settimana in cui si effettueranno le verifiche alla Camera di Commercio competente per territorio mediante PEC..

Qualsiasi laboratorio che operi nella provincia di Bari dovrà corrispondere, per la percentuale degli strumenti verificati in vigilanza dalla Camera di Commercio, fino alla quota massima del 30%, le relative Tariffe Metriche, comprensive dei costi di trasferimento del personale e del trasporto del materiale, così come determinate dalla Giunta Camerale di Bari con Delibera n. 185 del 13/11/2007, mediante versamenti mensili, da quietanzare con apposite dettagliate distinte, sul c.c. postale n. 873703 intestato alla Camera di Commercio di Bari.

I mezzi necessari alla vigilanza, non in dotazione al Servizio Attività Ispettive, devono essere messi a disposizione dal laboratorio entro 7 giorni dalla richiesta della Camera di Commercio.

Qualora le non conformità riscontrate siano tali per cui ricorrano le condizioni previste per la sospensione, la Camera di Commercio, anche a seguito di eventuali ulteriori verifiche, avvia

l'apposito procedimento di sospensione e ne dà comunicazione con le modalità previste dal successivo art. 9.

ART. 9 SOSPENSIONE

Qualora, sulla base degli esiti della vigilanza effettuata dalla Camera di Commercio, siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

- a) violazioni delle disposizioni previste per il laboratorio dal Decreto del 10 dicembre 2001;
- b) il laboratorio non ottempera a quanto prescritto in sede di sorveglianza dalla Camera di Commercio o, nell'ambito delle proprie competenze, dall'organismo di accreditamento o di certificazione;
- c) il laboratorio ed il relativo personale non rispettano le condizioni in base alle quali ha ottenuto il riconoscimento dell'idoneità;
- d) il laboratorio applica il contrassegno di avvenuta positiva verifica periodica sugli strumenti di misura che risultino sprovvisti dei prescritti corrispondenti requisiti;
- e) perdita dei requisiti di accreditamento/certificazione e delle condizioni di riconoscimento del laboratorio;
- f) perdita dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – Requisiti generali per la competenza;
- g) accertamento, in sede di vigilanza da parte delle Camere sugli strumenti verificati dal laboratorio, di accettazioni o rifiuti indebitamente adottati per una quantità superiore al 5%, su base annuale, degli strumenti di misura complessivamente verificati;
- h) il laboratorio non ottempera a quanto prescritto dal presente Regolamento, la Camera di Commercio, sentito il laboratorio, con provvedimento motivato del Dirigente responsabile delle attività in materia di metrologia legale, sospende il riconoscimento per lo svolgimento della verifica periodica degli strumenti di misura e lo notifica al laboratorio.

Il provvedimento deve contenere le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata e comunque non oltre sei mesi dalla sua notifica, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa che l'ha determinata ed in mancanza di una comunicazione del laboratorio al riguardo, la Camera di Commercio, sentito il laboratorio, emette il provvedimento di revoca di cui al successivo art.10.

Per l'accertamento della rimozione delle cause della sospensione, la Camera di Commercio può disporre una verifica, anche documentale, secondo quanto disposto dal provvedimento di sospensione.

La Camera di Commercio, accertata la rimozione della causa di sospensione, con provvedimento del citato Dirigente revoca il provvedimento di sospensione.

La Camera di Commercio si riserva, comunque, di adottare ogni atto necessario qualora ravvisasse ipotesi di reato.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

ART. 10 REVOCA

La Camera di Commercio, sentito il laboratorio, con provvedimento motivato del Dirigente responsabile delle attività in materia di metrologia legale, revoca il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora siano accertate ripetute violazioni come già definite all'art. 9 del presente regolamento e lo notifica al laboratorio.
Il provvedimento contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

ART. 11 SISTEMA INFORMATIVO

Il laboratorio comunica mediante PEC alla Camera di Commercio interessata i dati delle verificazioni effettuate entro sette giorni lavorativi dalla verifica.
In caso di mancata comunicazione il laboratorio sarà sanzionato secondo quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 12 ELEZIONE DI DOMICILIO

La Camera di Commercio di Bari elegge domicilio presso la sede legale come segue:
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari
Corso Cavour n. 2 - Bari
PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it
Qualsiasi avviso o comunicazione richiesti dal presente Regolamento avverranno in forma scritta e saranno indirizzati alla sede legale della Camera di Commercio.

ART. 13 PUBBLICITA'

La Camera di Commercio, oltre alle normali forme di pubblicità, inserisce i laboratori che eseguono la verifica periodica nell'apposito elenco creato all'interno del proprio sito consultabile da tutti gli interessati per via informatica e telematica.
La Camera di Commercio comunica altresì i provvedimenti di sospensione, di cessazione della sospensione o di revoca da essa adottati con le modalità di cui al comma precedente mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.
Al laboratorio interessato i provvedimenti sono notificati anche a mezzo posta.
Il laboratorio che intenda cessare l'attività deve comunicarlo per iscritto alla Camera di Commercio che provvederà alla cancellazione dall'elenco pubblico.
In caso contrario il laboratorio sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa per la vigilanza.

ART. 14 ESTENSIONE DI VALIDITA'

Il presente Regolamento si applica anche ai Laboratori già precedentemente accreditati ai sensi del decreto 10 dicembre 2001., ai quali non sarà richiesta la presentazione della SCIA.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

ART. 15 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire alla Camera di Commercio l'espletamento delle attività necessarie all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti al laboratorio per l'esecuzione della verifica periodica ai sensi di quanto stabilito dal decreto.

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'articolo 11 del Codice sulla privacy, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi. Si fa presente che, nell'ambito dei dati personali forniti per le finalità sopra elencate, non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice sulla privacy.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

Il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'attività richiesta con la Scia.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. I dati personali che saranno comunicati a cura della Camera di Commercio ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice sulla Privacy.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

Allegato 1

Segnalazione Certificata Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BARI

L'impresa

con sede legale in Prov. cap.

via e n. civico

n. di telefono n. di fax

e-mail _____ P.I.V.A./C.F.

iscritta dal / / al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bari al n.

nella persona del suo titolare/legale rappresentante

nato il / / a Prov. cap. residente nel
Comune di Prov. cap. via e n. civico

DICHIARA

di dare avvio alle attività di esecuzione della verifica periodica dei seguenti strumenti di misura:

Categoria strumento	Tipologia strumento	Classe strumento	Portata/carico strumento

presso le seguenti sedi operative:

Indirizzo	Comune	Provincia

e che sussistono i presupposti e i requisiti di legge.

A corredo della presente SCIA allega:

- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante
- documentazione secondo l'elenco allegato al presente modello debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

Il sottoscritto si impegna, in nome dell'impresa, ad osservare il Regolamento per il riconoscimento che dichiara di aver acquisito, letto e compreso. Il sottoscritto si impegna inoltre, in nome dell'impresa, ad

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

osservare tutte le prescrizioni previste dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001 pubblicato sulla G.U. n. 39 del 15/02/2002.

Luogo e data

Firma leggibile

I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione ed archiviazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine del riconoscimento.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni e/o soggetti pubblici e privati per esclusive ragioni di legge.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs196/2003.

Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari.

Il Responsabile del trattamento è il competente Dirigente della Camera di Commercio.

Luogo e data

Firma leggibile

Allegato 1 bis
Documentazione da presentare unitamente alla Scia

1. elenco degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e specificando quali di questi siano da considerarsi di prima linea e quali di lavoro (cfr. allegato 2);
2. elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della verifica (allegato 3);
3. il facsimile del contrassegno di verifica periodica con il logo del laboratorio conforme all'allegato II del DM 182/2000;
4. il facsimile dei sigilli di garanzia conformi alla direttiva;
5. la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
6. documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2 del D.M. 10/12/2001, in particolare:
 - a. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del legale rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici; che il personale incaricato della verifica è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale (cfr. allegato 4 e 7);
 - b. documentazione, ovvero organigramma nominativo e mansionario, da cui risulti esplicitamente il nome del responsabile delle attività di verifica periodica e che, nel caso in cui un laboratorio sia parte di una organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la funzione impegnata nell'attività di verifica periodica sia distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione;
 - c. copia del certificato di accreditamento rilasciato da Accredia o da altro organismo di accreditamento dei laboratori aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA) o di certificazione del proprio sistema qualità rilasciata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario;
 - d. il laboratorio deve altresì allegare il manuale della qualità distribuito in forma controllata;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

e. nel caso in cui il laboratorio sia in possesso della sola certificazione del sistema qualità deve fornire la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di operare secondo un sistema qualità conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per le attività per le quali si richiede il riconoscimento e deve allegare le relative procedure ed istruzioni tecniche a completamento di quanto già previsto nel manuale qualità (cfr. allegato 5);

f. dichiarazione d'impegno (cfr. allegato 6):

- a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi ;
- a trasmettere alla Camera di Commercio competente per territorio, anche per via telematica ed entro sette giorni lavorativi dalla verifica, i dati identificativi delle verificazioni periodiche effettuate nell'ambito della relativa provincia;
- a inviare alla Camera di Commercio di Bari, entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive da parte dell'ente di certificazione/accreditamento, copia del rapporto rilasciato;
- ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in vigore ed in particolare dal DM 10/12/2001, dal DM 182/2000 e dai vari Regolamenti camerali per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura ai sensi del DM 10/12/2001;

g. dichiarazione di impegno da parte del personale del laboratorio a rispettare il vincolo del segreto professionale (allegato 7);

7. copia del versamento effettuato alla Camera di Commercio per la copertura dei costi ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

Allegato 2 – Modello elenco strumenti e apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica periodica.

Codice identificativo dello strumento di misura	Matricola dello strumento	Ubicazione dello strumento	Descrizione dello strumento (tipo, modello)	Costruttore	Caratteristiche tecniche dello strumento (ad es. portata, risoluzione, classe)	Classificazione dello strumento (prima linea, campione di lavoro)	Ente o Funzione responsabile della taratura	Modalità di taratura	Frequenza di taratura	Data ultima taratura	Data prevista della prossima taratura	Altro

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

Allegato 3 – Modello indicazione del responsabile del laboratorio e del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:.....nato/a.....il.....
residente a.....in via/piazza.....,
legale rappresentante dell'impresa
con sede in..... via
P.IVA..... e C.F.
Prov. [] cap. [] P. IVA []
C. F. []

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA CHE

Il responsabile del laboratorio e il personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali sono :

Sig. nato il []/[]/[] a Prov. [] cap. [] residente nel Comune di Prov. [] cap. [] via e n. civico Codice Fiscale [] Titolo professionale Incaricato, con la qualifica di: <input type="checkbox"/> RESPONSABILE DI LABORATORIO <input type="checkbox"/> OPERATORE ADDETTO ALLA VERIFICAZIONE della verifica periodica dei seguenti strumenti di misura: _____ _____ _____ Sig.
--

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

nato il ____/____/____ a Prov. ____
cap. _____
residente nel Comune di Prov. ____
cap. _____ via e n. civico

Codice Fiscale _____

Titolo professionale

Incaricato, con la qualifica di:

RESPONSABILE DI LABORATORIO

PERATORE ADDETTO ALLA VERIFICAZIONE

della verifica periodica dei seguenti strumenti di misura:

Li,

Firma leggibile.....

Si allega:

1 copia del documento valido di riconoscimento.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura BARI

Allegato 4 - Modello dichiarazione indipendenza ex art. 2 Decreto 10/12/2001

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a: nato/a il
 residente a in via/piazza
 in qualità di TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE
 dell'impresa
 con sede legale in via

Prov. cap. P. IVA

C. F.

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA CHE

- 1 il laboratorio e tutto il relativo personale, di cui all' elenco allegato,
 - a) sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
 - b) che, qualora il laboratorio sia parte di una organizzazione più ampia avente interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, sussista il requisito di indipendenza del laboratorio, soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione;
- 2 il personale incaricato della verificaione è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli.

Elenco personale – Nome, Cognome, codice fiscale, qualifica

Li,

Firma leggibile.....

Si allega:

1 copia del documento valido di riconoscimento.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
B A R I

Allegato 5 - Modello dichiarazione conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (da compilare solo nel caso in cui il laboratorio sia in possesso della sola certificazione del sistema qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:.....nato/a.....il.....

residente a.....in via/piazza.....,

in qualità di TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE

dell'impresa

con sede legale invia

Prov. cap. P. IVA

C. F.

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di operare secondo un sistema qualità conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per le attività per le quali si richiede il riconoscimento

Li,

Firma leggibile.....

Si allega copia del documento valido di riconoscimento.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

Allegato 7 – Modello dichiarazione da parte del personale del laboratorio di impegno a rispettare il vincolo del segreto professionale.

I sottoscritti

Nome	Cognome	Nato a	Nato il	Residente a (comune e provincia)	Residente in (Via/Piazza)	Funzione presso il laboratorio

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARANO

di impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dal decreto 10/12/2001 e dal regolamento attuativo della Camera di Commercio di Bari e di rispettare il vincolo del segreto professionale.

Lì,

Firme leggibili

Nome	Cognome	Firma

Si allegano n. __ copie del documento valido di riconoscimento per ciascuno dei firmatari.